



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

Via Marconi, 37 - Cap 27020 - Tel. 0382-482003/482230 - Fax 0382-482303

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)***

Approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 27 del 24/04/2007

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.	Pag.	3
Art. 2 - Presupposto d'imposta.	Pag.	3
Art. 3 - Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.	Pag.	3
Art. 4 - Soggetti passivi.	Pag.	4
Art. 5 - Soggetto attivo.	Pag.	4
Art. 6 - Fabbricati rurali.	Pag.	5
Art. 7 - Base imponibile.	Pag.	5
Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.	Pag.	7
Art. 9 - Esenzioni dall'imposta.	Pag.	9
Art. 10 - Riduzioni e detrazioni dell'imposta.	Pag.	9
Art. 11 - Terreni condotti direttamente.	Pag.	12
Art. 12 - Versamenti e Dichiarazioni.	Pag.	13
Art. 13 - Funzionario responsabile.	Pag.	15
Art. 14 - Accertamento.	Pag.	15
Art. 15 - Dilazione delle somme dovute per attività di liquidazione e/o di accertamento	Pag.	16
Art. 16 - Riscossione coattiva.	Pag.	18
Art. 17 - Rimborsi e compensazione.	Pag.	19
Art. 18 - Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso.	Pag.	19
Art. 19 - Sanzioni ed interessi.	Pag.	20
Art. 20 - Responsabilità per sanzioni amministrative.	Pag.	21
Art. 21 - Contenzioso.	Pag.	21
Art. 22 - Indennità di espropriazione.	Pag.	21
Art. 23 - Potenziamento dell'Ufficio Tributi ed incentivazione del personale addetto.	Pag.	22
Art. 24 - Rinvio.	Pag.	22
Art. 25 - Incompatibilità.	Pag.	22
Art. 26 - Efficacia.	Pag.	22

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione nel Comune di Travacò Siccomario dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), assicurandone la gestione secondo principi di equità, efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., e, in generale, le disposizioni contenute nella normativa di legge vigente in materia.
3. Restano salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento Generale delle Entrate comunali, ove non in contrasto con le disposizioni di legge, attuali o successive, e con gli articoli del presente regolamento.

Art. 2

(Presupposto d'imposta)

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

(Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli)

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
 - a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

L'area pertinenziale del fabbricato, così come identificata al periodo precedente, diviene soggetta ad ICI solo in caso di eventuale successivo utilizzo edificatorio della stessa, per ampliamenti di edifici esistenti o nuove costruzioni, ai sensi del successivo articolo 7, comma 8, del presente regolamento.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato.

- b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal Comune, ancorché non definitivamente approvato, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 del successivo articolo 11, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e dei componenti il proprio nucleo familiare, così come inteso ai fini anagrafici, fornisca un reddito pari almeno al 60% del reddito complessivo lordo familiare prodotto nell'anno precedente ai fini IRPEF.

Ai fini della individuazione della non edificabilità dei terreni al periodo precedente, nel caso in cui vi sia possesso congiunto sull'immobile da parte di più soggetti, la qualifica di coltivatore diretto o

di imprenditore agricolo professionale, così come definita dal successivo articolo 11 del presente regolamento, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari.

L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con modalità ed indicazioni idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

La comunicazione dovrà essere inviata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di adozione dello strumento urbanistico generale.

Resta inteso, comunque, che pur essendo l'area divenuta fabbricabile, non saranno commisurati sanzioni o interessi, né pretesi pagamenti integrativi tramite l'istituto del Ravvedimento Operoso, per versamenti incongruenti su tale area, fino al momento del ricevimento della comunicazione di cui sopra. Dall'avvenuta comunicazione, sarà possibile da parte del Comune il recupero dell'eventuale differenza d'imposta dovuta per l'area divenuta fabbricabile.

In ogni caso, l'Ufficio Tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

- c) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Non sono considerati terreni agricoli al fine dell'applicazione del presente tributo (quindi esclusi dal calcolo dell'imposta, purché la loro destinazione urbanistica non sia, comunque, quella di area fabbricabile), i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile, oppure i cosiddetti "orticelli" in quanto su di essi le attività agricole sono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

Art. 4

(Soggetti passivi)

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente articolo 3, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
In caso di fabbricati di cui all'articolo 7, comma 4, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. **Soppresso ⁽¹⁾.**
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa, fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
5. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Art. 5

(Soggetto attivo)

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Travacò Siccomario per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune di Travacò Siccomario è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 4, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 6

(Fabbricati rurali)

1. Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:
 - a) Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche, o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
 - b) L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione principale o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla precedente lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
 - c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.
 - d) Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
 - e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
2. Ai fini fiscali, sono considerate rurali le costruzioni strumentali per l'esercizio di quelle attività agricole espressamente previste dall'articolo 32 (reddito agrario) del vigente testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.. Ai medesimi fini, devono essere considerate rurali anche le costruzioni destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché quelle destinate allo svolgimento dell'attività di agriturismo.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 e s.m.i., convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Articolo 7

(Base imponibile)

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente articolo 3.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 (cinque) per cento, ed i vigenti redditi dominicali sono rivalutati del 25 (venticinque) per cento ai fini del calcolo del valore imponibile dell'immobile, necessario per la determinazione dell'imposta di cui ai commi successivi del presente articolo.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In particolare i moltiplicatori, salvo diverse e nuove disposizioni di legge, sono: "34" per i fabbricati appartenenti alla categoria "C1 - negozi e botteghe"; "50" per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D - opifici, alberghi, teatri, banche, ecc." ed alla categoria "A10 - uffici e studi privati"; "100" per i fabbricati appartenenti al resto delle categorie dei gruppi catastali "A - abitazioni", "C - magazzini, depositi, laboratori, ecc." ed a quelli appartenenti all'intero gruppo catastale "B - collegi, convitti, ecc."

Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale "B", il moltiplicatore va rivalutato nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007 (diventando "140").

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al termine dell'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando gli appositi coefficienti. Tali coefficienti sono aggiornati anno per anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di locazione finanziaria di fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA), con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso con i propri contribuenti (e solamente a questo scopo), il Consiglio Comunale determina periodicamente e per zone omogenee, ai sensi della lettera g) del primo comma dell'art. 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili nel territorio comunale.

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili, quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo per il versamento dell'imposta non risulti inferiore a quella determinata dall'Ente.

7. (Primo periodo) Soppresso ⁽¹⁾.

~~Inoltre~~, Qualora il soggetto passivo abbia dichiarato un valore dell'area fabbricabile in misura superiore rispetto a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dall'Ente ai sensi del precedente comma 6, non ha diritto ad alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata tale titolo.

8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta (anche in caso di eventuale riduzione, ampliamento, o scissione della superficie dell'area prima edificata), di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1,

lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3 del presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato od accatastato.

9. In caso di fabbricato in corso di costruzione, ove solamente una parte sia stata ultimata (sia essa solo la porzione autonomamente utilizzabile o accatastabile di un fabbricato in costruzione, ad esempio un singolo appartamento, ovvero si tratti di uno o più fabbricati autonomamente utilizzabili o accatastabili nell'ambito di una lottizzazione edilizia o quant'altro), le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate od accatastate.

Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Il medesimo criterio si applica anche nei casi di interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nonché degli eventuali casi residuali previsti dal comma 8 del presente articolo.

10. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale iscritto in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque).
11. Per gli immobili di interesse storico o artistico, sottoposti al vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e s.m.i., la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le "abitazioni" della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. (moltiplicatore in ogni caso pari a "100" tra quelli ivi stabiliti).

Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo catastale "C" o "D", per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa, è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio (pari a metri quadrati 18 o altro valore di natura tecnica) e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Articolo 8

(Determinazione dell'aliquota e dell'imposta)

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota (o le aliquote) deliberata per l'anno precedente.

Qualora le aliquote vengano adottate o modificate successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione da parte dell'Ente, ma comunque entro il termine, differito da norme statali, per l'approvazione dei Bilanci di Previsione, esse sono valide dal 1° gennaio dell'anno di riferimento purché gli atti deliberativi siano comunque approvati, unitamente (e/o in allegato) ad eventuali e conseguenti variazioni del Bilancio di Previsione, in una seduta del Consiglio Comunale convocata entro il termine stabilito per l'approvazione dei Bilanci di Previsione relativi all'esercizio finanziario di riferimento.

2. L'aliquota ordinaria deve essere deliberata in misura non superiore al 7 per mille.

Entro tale limite massimo, l'aliquota può essere diversificata con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

E' facoltà dell'organo consiliare prevedere e stabilire un'aliquota agevolata, qualora non in contrasto con qualsivoglia disposizione di legge:

- relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto medesimo;
- relativamente alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, a condizione che l'aliquota non sia differente da quella deliberata per l'abitazione principale dei soggetti passivi;
- relativamente alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili (soggetti passivi) che abbiano acquisito la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che dette unità fossero adibite ad abitazione principale del soggetto passivo prima della variazione anagrafica suddetta e, successivamente a questa, le stesse unità non risultino locate; inoltre l'aliquota stabilita per questa fattispecie di immobili non deve essere differente da quella deliberata per l'abitazione principale dei soggetti passivi;
- relativamente alle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente, che la utilizzi come abitazione principale, a condizione che l'aliquota non sia differente da quella deliberata per l'abitazione principale dei soggetti passivi;
- relativamente al coniuge (soggetto passivo per la sua quota di possesso) non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, a condizione che l'aliquota non sia differente da quella deliberata per l'abitazione principale dei soggetti passivi;
- relativamente alle unità immobiliari possedute dal soggetto passivo (totalmente o per quota) e concesse dal possessore in uso gratuito esclusivamente ai propri genitori, fratelli, sorelle o figli (anche contemporaneamente a più individui rientranti in tali categorie di soggetti), e da questi utilizzata come abitazione principale e residenti nella stessa, a condizione che l'aliquota non sia differente da quella deliberata per l'abitazione principale dei soggetti passivi;
- in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di Lucro;
- per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

Rimangono comunque possibili eventuali ulteriori diversificazioni o agevolazioni di aliquota, previste da norme speciali dello stato o regolamenti.

Le diverse aliquote agevolate o diversificate, nonché le rispettive modalità di applicazione o prescrizioni, nel caso venga esercitata dall'Ente la facoltà di cui ai precedenti periodi, sono determinate annualmente con la deliberazione dell'organo consiliare nei tempi, nei modi e con gli effetti indicati al precedente comma 1 del presente articolo.

3. Le cantine, le soffitte, le autorimesse ed i posti auto coperti e scoperti (se distintamente iscritte in catasto) costituiscono pertinenze dell'abitazione principale e sono soggette alla medesima aliquota, purché siano ad essa serventi e ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, così come determinata nel precedente articolo 7, l'aliquota (o le aliquote) vigente nel Comune di Travacò Siccomario in ciascun anno di riferimento.
5. Alle deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene data pubblicità secondo le modalità previste dalle norme statali o regolamentari generali. Il funzionario responsabile del tributo può, in aggiunta, dare pubblicità ai contenuti di tali deliberazioni utilizzando anche altri mezzi ritenuti idonei ed efficaci.

Articolo 9

(Esenzioni dall'imposta)

1. Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, a condizione che sia rispettato il disposto dell'articolo 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; in particolare gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari degli enti ecclesiastici, della Chiesa cattolica e di quelli delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, sono considerati a tutti gli effetti quali pertinenze degli edifici di culto e, conseguentemente, esenti dall'imposta comunale sugli immobili;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 (soggetti passivi), comma 1, lettera c) del vigente testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni - requisito soggettivo - (che recita: "*c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*"), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, (che recita: "*agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;*") a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale - requisito oggettivo.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 10

(Riduzioni e detrazioni dell'imposta)

1. L'imposta è ridotta del 50 (cinquanta) per cento per i "fabbricati" dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

A tale fine, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati, di fatto inutilizzati, che si trovino in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con

interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i..

A titolo esemplificativo si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati, di fatto non occupati, per i quali sussistono (anche non contemporaneamente) le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di inagibilità, sgombero e/o demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici recuperabili solamente mediante demolizione e successiva ricostruzione;
- e) edifici che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso per il quale erano destinati, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria), ovvero per ragioni di pericolo all'integrità fisica ed alla salute delle persone.

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del proprietario interessato dell'immobile;
- b) in alternativa, da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. Il comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno (e qualora la veridicità della dichiarazione non fosse rilevata, le spese sostenute per il controllo saranno poste a carico del proprietario interessato dell'immobile);

In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inedificabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a), ovvero è stata presentata all'Ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b).

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati comunque utilizzati, ovvero quelli nei quali sono in corso interventi edilizi (siano essi diretti alla manutenzione, alla conservazione, all'ammodernamento, al miglioramento o quant'altro degli edifici stessi).

Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. (Base imponibile), ossia come previsto dai commi 8 e 9 del precedente articolo 7, ove oggetto imponibile dell'imposta diventa l'area fabbricabile.

Parimenti non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che sono inutilizzati o inutilizzabili per scelte soggettive e non oggettive (per chiarire: non si può applicare la riduzione per quei fabbricati che sono inagibili per scelta del contribuente, ad esempio perché il fabbricato è lasciato privo di utenze e quindi non utilizzabile e non utilizzato).

2. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento. Parimenti, anche l'inizio del periodo di inagibilità o inabitabilità che dà diritto alla riduzione del 50% dell'imposta dovuta, in base alle prescrizioni di cui sopra, è portato a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento da presentarsi nei termini ivi previsti.
3. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo (almeno pari ad Euro 103,29#), stabilito dal Consiglio

comunale contestualmente con la deliberazione prevista al comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se tale deliberazione non è adottata nei termini e con le modalità previsti al sopraccitato comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento, si applica nell'anno di riferimento la detrazione (o le detrazioni) deliberata per l'anno precedente.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso del fabbricato da parte dei soggetti passivi medesimi.

Qualora l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo fosse costituito da due (o più) unità immobiliari distintamente accatastate e provviste di autonoma specifica rendita catastale, entrambe possedute dal medesimo soggetto passivo d'imposta, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, solamente un'unità immobiliare può essere assoggettata ad I.C.I. come abitazione principale con applicazione delle eventuali aliquote agevolate e della detrazione per questa previste.

Parimenti, qualora due o più persone fisiche, soggetti passivi, appartenenti al medesimo nucleo familiare, così come inteso ai fini anagrafici, fossero possessori (separatamente o congiuntamente per quota) di due (o più) unità immobiliari distintamente accatastate e provviste di autonoma specifica rendita catastale, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, solamente un'unità immobiliare può essere adibita ed assoggettata ad I.C.I. come abitazione principale con applicazione delle eventuali aliquote agevolate e della detrazione per questa previste.

4. Sempre contestualmente con la deliberazione di cui al precedente comma 1 dell'articolo 8:
 - l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%;
 - in alternativa al punto precedente, l'importo di Euro 103,29#, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, può essere elevato fino ad Euro 258,22#, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
 - la detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore ad Euro 258,22#, e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità immobiliare. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
 - la detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, può essere autonomamente stabilita in misura più elevata rispetto a quella deliberata, ai sensi del presente articolo, per l'abitazione principale del soggetto passivo generico, ed in misura diversificata sulla base di criteri oggettivi definiti in riferimento alle condizioni personali o reddituali dei soggetti interessati ovvero alle caratteristiche e quantità degli immobili posseduti;
5. Sono assimilate alle abitazioni principali, e pertanto scontano la detrazione d'imposta prevista nei commi precedenti, anche le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (soggetto passivo è la Cooperativa), nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (soggetto passivo è l'Istituto).
6. E' facoltà dell'organo consiliare assimilare all'abitazione principale ai fini della fruizione della relativa detrazione d'imposta, e qualora non in contrasto con qualsivoglia disposizione di legge:
 - la casa coniugale, con riferimento al coniuge (soggetto passivo) non assegnatario della stessa, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, indipendentemente dalla previsione di un aliquota agevolata in riferimento a tale tipologia di soggetto/immobile;
 - le unità immobiliari possedute dal soggetto passivo (totalmente o per quota) e concesse dal possessore in uso gratuito esclusivamente ai propri genitori, fratelli, sorelle o figli (anche contemporaneamente a più individui rientranti in tali categorie di soggetti), e da questi utilizzata

come abitazione principale e residenti nella stessa, indipendentemente dalla previsione di un aliquota agevolata in riferimento a tale tipologia di soggetto/immobile;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili (soggetti passivi) che abbiano acquisito la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che dette unità fossero adibite ad abitazione principale del soggetto passivo prima della variazione anagrafica suddetta e, successivamente a questa, le stesse unità non risultino locate; l'eventuale assimilazione opera indipendentemente dalla previsione di un aliquota agevolata in riferimento a tale tipologia di soggetto/immobile;

Rimangono comunque possibili eventuali ulteriori detrazioni d'imposta, previste da norme speciali dello stato o regolamenti.

Le diverse detrazioni d'imposta, come sopra specificate, ovvero l'esercizio da parte dell'Ente della facoltà di assimilazione di unità immobiliari particolari ad abitazioni principali, nonché le rispettive modalità di applicazione o prescrizioni per la loro fruizione, sono determinate annualmente e contestualmente con la deliberazione dell'organo consiliare nei tempi, nei modi e con gli effetti indicati al comma 1 del precedente articolo 8.

7. Le cantine, le soffitte, le autorimesse ed i posti auto coperti e scoperti (se distintamente iscritte in catasto) costituiscono pertinenze dell'abitazione principale, purché siano ad essa serventi e ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

Per tali pertinenze, qualora la detrazione applicata per l'abitazione principale sia superiore all'ICI dovuta per la stessa, è possibile scontare l'eccedenza di detrazione per diminuire l'imposta calcolata e dovuta sulle pertinenze stesse.

8. Alle deliberazioni concernenti la determinazione della detrazione d'imposta, viene data pubblicità secondo le modalità previste dalle norme statali o regolamentari generali. Il funzionario responsabile del tributo può, in aggiunta, dare pubblicità ai contenuti di tali deliberazioni utilizzando anche altri mezzi ritenuti idonei ed efficaci.

Articolo 11

(Terreni condotti direttamente)

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano tale attività a titolo principale (soggetti professionali), purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,84# e con le seguenti riduzioni (sull'imposta dovuta):
 - a) riduzione del 70 (settanta) per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25.822,84# e fino ad Euro 61.974,82#;
 - b) riduzione del 50 (cinquanta) per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61.974,82# e fino ad Euro 103.291,87#;
 - c) riduzione del 25 (venticinque) per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,87# e fino ad Euro 129.114,22# [nessuna riduzione è prevista sull'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 129.114,22#];

Salvo diversa sopravvenuta disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti

proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 12

(Versamenti e Dichiarazioni)

1. L'imposta è dovuta autonomamente da ciascun soggetto passivo, così come individuati nell'articolo 4 del presente regolamento, per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni - cioè 15 o più giorni - è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. In tema di versamenti I.C.I. si disciplinano i seguenti casi particolari, ove non espressamente e diversamente disciplinati dalla legge:
 - a) si considerano, regolarmente eseguiti, cioè non sanzionabili (fino alla data di segnalazione da parte del Comune di Travacò Siccomario circa l'obbligatorietà del versamento autonomo di ciascun soggetto passivo), i versamenti effettuati alle scadenze previste interamente da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia chiaramente individuabile l'immobile a cui i versamenti si riferiscono ed i nominativi degli altri contitolari, ed inoltre il versamento corrisponda all'intera proprietà (o possesso) dell'immobile condiviso.
 - b) i versamenti I.C.I. effettuati in un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo, sempreché effettuati nelle scadenze di legge, si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati ancora a nome del de cuius.
 - c) per gli immobili posseduti dal figlio minorenni (soggetto tenuto al pagamento dell'imposta), ma oggetto di usufrutto legale da parte dei genitori (entrambi o soltanto uno di essi), il versamento dell'imposta viene fatto in parti uguali dai genitori che ne hanno la potestà genitoriale (se è presente un solo genitore, esso provvederà al versamento per intero). Parimenti ai genitori (o al genitore, se unico) spetta l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI in nome e per conto del figlio minorenni (obbligo che permane sino al compimento della maggiore età del figlio).
Invece, per gli immobili posseduti dal figlio minorenni (soggetto tenuto al pagamento dell'imposta), che risultano non soggetti all'usufrutto legale da parte dei genitori, il versamento dell'imposta e la presentazione della dichiarazione I.C.I. competono e vengono eseguiti a nome del figlio minorenni.
 - d) a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, il versamento dell'imposta sulla casa coniugale e le sue pertinenze, spetta ad entrambi i coniugi in proporzione alle loro quote di possesso su tali immobili, indipendentemente dal fatto che l'immobile e le sue pertinenze vengano assegnati ad uno solo di essi;
3. I soggetti indicati nell'articolo 4 devono effettuare, in autotassazione, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune di Travacò Siccomario per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (applicata alla situazione immobiliare dell'anno in corso). La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni vigenti nell'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente residente in Italia, versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto - 16 giugno - sulla base dell'aliquota e delle detrazioni vigenti nell'anno in corso.
Restano comunque fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.
4. Il versamento dell'imposta comunale sugli immobili deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione non è superiore a Euro 0,49#, o per eccesso se è superiore.

I versamenti ordinari dell'imposta comunale sugli immobili non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva annua da versare risulta non superiore ad Euro 5,00# (cinque/00). Tale importo non è da ritenersi, comunque, una franchigia.

Qualora in occasione del versamento della prima rata, l'imposta da versare risultasse inferiore o uguale al predetto importo minimo, l'imposta complessiva, eventualmente dovuta (se superiore al predetto limite minimo) dovrà essere corrisposta in sede di versamento del saldo, senza maggiorazione alcuna.

5. In caso di mancato versamento dell'imposta dovuta entro i termini previsti al precedente comma 3, il contribuente può effettuare il versamento in tempi successivi, se ne ricorrono le condizioni, avvalendosi dell'istituto del Ravvedimento Operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.
6. In tema di versamenti I.C.I., di concerto con il disposto del Regolamento Generale delle Entrate comunali, sono previste le seguenti ipotesi:
 - a) Versamento a mezzo dell'Agente della Riscossione:
 - L'imposta dovuta ai sensi dei precedenti commi, deve essere corrisposta mediante versamento diretto all'Agente della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune (o presso i suoi sportelli o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Agente medesimo, ovvero utilizzando altri canali messi a disposizione dall'Agente stesso), utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per i versamenti I.C.I.

E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo del Modello di pagamento unificato F24.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,49# o per eccesso se è superiore.
 - b) Riscossione diretta della fase volontaria:
 - L'imposta dovuta ai sensi dei precedenti commi, deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Travacò Siccomario, o direttamente alla Tesoreria del Comune di Travacò Siccomario, o mediante utilizzo del Modello di pagamento unificato F24.

In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a Euro 0,49# o per eccesso se è superiore.
7. In tema di differimento o sospensione dei termini ordinari per i versamenti I.C.I., di concerto con il disposto del Regolamento Generale delle Entrate comunali, si prevede quanto segue:
 - a) Con deliberazione della Giunta comunale possono essere stabiliti sospensioni o differimenti dei termini ordinari per i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, per situazioni particolari ed adeguatamente motivate (sia di carattere generale per la collettività, sia relative a casi singoli o di natura personale). Nella citata deliberazione verranno fissati i nuovi termini di versamento e verranno individuate le fattispecie (ovvero i soggetti) interessati a detti differimenti.
 - b) La Giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini ordinari per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
8. Nei casi in cui le disposizioni di legge vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (seguendo altresì le relative istruzioni, ove non in contrasto con le disposizioni previste dal presente regolamento), entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'I.C.I.; tuttavia, in deroga a tale disposizione, l'obbligo dichiarativo permane nei casi in cui debbano comunicarsi delle situazioni connesse o conseguenti alla successione, non rilevabili dalla medesima (ad esempio: la soggettività passiva ai fini I.C.I. del coniuge superstite, che abita la casa coniugale, a seguito del diritto reale di abitazione a esso spettante in base all'articolo 540 del codice civile).

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei casi previsti al precedente comma 8, il contribuente può presentarla in un momento successivo, se ne ricorrono le condizioni, avvalendosi dell'istituto del Ravvedimento Operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.
10. In ogni caso, anche in assenza di obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 8, restano fermi tutti gli adempimenti dichiarativi previsti in materia di riduzione o maggiore detrazione d'imposta.
11. Per gli immobili (di qualsiasi categoria) compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale (periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di trasferimento dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione) entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di trasferimento degli immobili (oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile); entro lo stesso termine di tre mesi i suddetti soggetti, salvo diverse disposizioni di legge attuali o future, devono presentare la dichiarazione I.C.I. prevista dal comma 8 del presente articolo.

Articolo 13

(Funzionario responsabile)

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario responsabile del tributo, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive, tra l'altro, le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. Per una casistica più dettagliata delle azioni del funzionario responsabile si rimanda all'articolo apposito del Regolamento Generale delle Entrate comunali.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

Articolo 14

(Accertamento)

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,

notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato.

L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Sulle somme dovute a seguito di inadempimento, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, maggiorato di 2 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, così come indicato nel successivo articolo 19.

Le disposizioni di questo articolo si applicano, altresì, ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai provvedimenti sanzionatori emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento, maggiorate di 2 punti percentuali.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può:
 - invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'Accertamento con Adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e s.m.i. e del relativo regolamento comunale vigente.
4. **Soppresso ⁽¹⁾**;
5. Ai fini della determinazione degli importi minimi per le attività di accertamento si rinvia al successivo articolo 18 del regolamento.
6. Sono ripetibili le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e s.m.i., quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative in materia di tributi comunali.

Articolo 15

(Dilazione delle somme dovute per attività di liquidazione e/o di accertamento)

1. Il funzionario responsabile del tributo, con propria determinazione, può disporre, previa motivata e documentata richiesta di rateazione dell'interessato, il pagamento delle somme complessivamente dovute al Comune a seguito di attività di liquidazione (ove prevista) e/o di accertamento per le annualità pregresse - comprensive o costituite solamente da eventuali interessi o sanzioni nel loro intero o ridotto ammontare - in rate mensili di pari importo (fino ad un massimo di 20) con scadenza l'ultimo giorno del mese e maggiorate degli interessi previsti al successivo articolo 19, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito: D;

Reddito complessivo lordo dell'intero nucleo familiare relativo all'anno precedente alla notifica della richiesta di pagamento: R;

Rapporto $D/R \cdot 100 = \%$ che determina il numero massimo di rate mensili concedibili all'interessato:

- Per debiti inferiori al 5% del reddito complessivo lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento: massimo 5 rate;
- Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito complessivo lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento: massimo 10 rate;
- Per debiti superiori al 10% del reddito complessivo lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento: massimo 20 rate;

2. Ai fini della concessione della dilazione del pagamento del debito derivante da attività di liquidazione (ove prevista) e/o di accertamento, si adotta la seguente disciplina:

- a) Il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica degli avvisi di liquidazione (ove prevista) e/o di accertamento, presenta motivata e documentata istanza di rateazione al funzionario responsabile del tributo.
- b) Il contribuente, in allegato all'istanza di rateazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
- c) Il contribuente, nell'istanza di rateazione deve inoltre dichiarare espressamente che con la presentazione della medesima:
 - aderisce in ogni sua parte e per ogni conseguente effetto all'avviso di liquidazione e/o di accertamento predisposto dal Comune;
 - rinuncia alla proposizione di qualsivoglia ricorso avverso l'avviso di liquidazione e/o di accertamento predisposto dal Comune ovvero avverso qualsiasi effetto da esso derivante (ivi compreso il ricorso contro la rendita definitiva da proporsi nei confronti dell'Agenzia del Territorio nei casi previsti dalla legge);
 - si obbliga al pagamento rateizzato di tutte le somme dovute, maggiorate degli interessi previsti per la dilazione di pagamento, così come indicati all'articolo 19 del presente regolamento, e senza rimborso dell'eventuale indebito versato in caso di volontaria estinzione anticipata del debito rateizzato.
- d) Il funzionario responsabile del tributo, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, con propria determinazione, ove ne ricorrano i presupposti, predispone la rateazione del debito secondo lo schema più sopra evidenziato. Ai fini della concessione della rateazione, il funzionario responsabile ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. Al contribuente viene notificato, tramite messo comunale o a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto di rateazione che esporrà tutte le rate con i relativi importi e scadenze.
- e) Su ciascuna rata dell'importo dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista al successivo articolo 19, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal 61° giorno dalla data di notifica fino alla data di scadenza della singola rata di riferimento. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese di riferimento. La prima rata ha scadenza il primo mese solare successivo alla data di notifica al contribuente dell'atto di concessione della rateazione.
- f) Per le somme di ammontare superiore ad € 2.000,00 (duemila/00), la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria od assicurativa, pari all'importo da rateizzare.

- g) Il versamento del debito rateizzato avverrà con le stesse modalità (destinatario, conto corrente e modello di bollettino postale o altro) previste in precedenza per le somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione (ove prevista) e/o di accertamento.
- h) Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decadrà dal beneficio accordatogli e dovrà provvedere al pagamento del debito residuo totale in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso contrario si procederà alla riscossione coattiva dell'intero debito tributario residuo, in un'unica soluzione, maggiorato dell'importo delle sanzioni residue per il loro importo totale (cioè senza applicazione dell'eventuale riduzione ad ¼) e degli interessi maturati e maturandi.

In caso di riscossione coattiva a mezzo ruolo si rimanda alle procedure di dilazione del pagamento previste dalle leggi in materia.

- i) La richiesta e la concessione della dilazione di pagamento al contribuente che ne fa richiesta, non ha comunque alcun effetto sospensivo sulla decorrenza e prescrizione dei termini connessi agli avvisi di liquidazione (ove prevista) e/o di accertamento, quali: l'esecutività degli avvisi - i termini per la proposizione dei ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale - la definizione agevolata delle sanzioni (c.d. riduzione ad ¼) - il termine per la definitività degli avvisi stessi.
- j) Anche dopo la concessione della dilazione di pagamento, il contribuente può sempre procedere volontariamente all'estinzione anticipata (anche in un'unica soluzione) del proprio debito residuo (senza pretesa di rimborso dell'eventuale indebito versato ovvero del ricalcolo attualizzato delle somme ancora dovute).
- k) In caso di decesso del contribuente dopo la concessione della dilazione di pagamento, il debito rateizzato residuo, resta a carico degli eredi i quali eseguiranno i versamenti alle scadenze prestabilite (ovvero con possibile sospensione e posticipazione di 6 (sei) mesi dei versamenti rateizzati, senza alcun ulteriore aggravio economico, a decorrere dalla rata avente scadenza nel mese solare nel quale è avvenuto il decesso) indicando come esecutore "Eredi di" ed il codice fiscale del de cuius.
- l) E' ammissibile la richiesta degli eredi di rettifica in diminuzione delle somme ancora da versare in relazione agli importi residui delle sanzioni. In ogni caso, comunque, non è ammessa da parte degli eredi o di chiunque altro abbia provveduto al versamento del debito rateizzato, alcuna pretesa di rimborso dell'eventuale indebito versato, ovvero il ricalcolo attualizzato delle somme ancora dovute.

Articolo 16

(Riscossione coattiva)

1. In tema di riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili, di concerto con il disposto del Regolamento Generale delle Entrate comunali, sono previste le seguenti ipotesi:
 - a) Riscossione coattiva a mezzo ruolo:
 - Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 6, lettera a) o b) dell'articolo 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Il provvedimento di sospensione interrompe i termini decadenziali, i quali, tuttavia, non possono comunque superare i limiti massimi previsti nel periodo precedente.
 - b) Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale:
 - Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 6 lettera b) dell'articolo 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso

provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale, secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Il provvedimento di sospensione interrompe i termini decadenziali, i quali, tuttavia, non possono comunque superare i limiti massimi previsti nel periodo precedente.

Articolo 17

(Rimborsi e compensazione)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell'imposta versata per le aree fabbricabili che successivamente sono divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

Condizioni per aver diritto al rimborso sono:

- a) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale o delle sue varianti.
 - b) che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - c) che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;
3. Sulle somme rimborsate, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, maggiorato di 2 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di effettivo versamento della maggiore imposta non dovuta, così come indicato nel successivo articolo 19.

Le disposizioni di questo articolo si applicano, altresì, ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai provvedimenti di rimborso emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di rimborso, maggiorate di 2 punti percentuali.

4. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, da presentarsi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso, può procedere alla compensazione delle somme per imposta comunale sugli immobili a credito del contribuente, con quelle dal medesimo dovute sempre per l'imposta comunale sugli immobili, riferite all'annualità in corso o alle successive (si rinvia, altresì, a tal fine all'articolo 17 del Regolamento Generale delle Entrate comunali).
5. Ai fini della determinazione degli importi minimi per i rimborsi dell'imposta comunale sugli immobili, si rinvia al successivo articolo 18 del regolamento.

Articolo 18

(Importi minimi per le attività di accertamento e di rimborso)

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione, nonché degli oneri di riscossione, non si fa luogo ad accertamento dell'imposta comunale sugli immobili o alla sua riscossione coattiva, qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascuna annualità, non superi l'importo arrotondato di € 16,00 (sedici/00).

Detto importo minimo:

- non è comunque da intendersi come franchigia;
- non si applica se il credito deriva da violazioni ripetute per almeno un biennio degli obblighi di versamento del tributo;
- non si applica in caso di recidività nelle violazioni agli obblighi di versamento osservate nel quinquennio;

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In considerazione delle attività istruttorie e delle spese di procedura per i rimborsi che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, non si fa luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili, qualora l'ammontare richiesto, con esclusione di eventuali interessi, per ciascuna annualità, non superi l'importo arrotondato di € 12,00 (dodici/00).

Detto importo minimo:

- Non è comunque da intendersi come franchigia;
- Non si applica nei casi in cui la richiesta di rimborso, per la medesima motivazione, riguarda almeno un triennio e la somma complessivamente ammessa a rimborso supera € 35,00 (trentacinque/00), al netto di eventuali interessi;

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti del presente articolo, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento, o alla riscossione, anche coattiva, (in qualsiasi forma sia essa prevista) e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dai commi precedenti del presente articolo, tenuto altresì conto delle rispettive prescrizioni, si fa luogo all'emissione del provvedimento di accertamento o di rimborso per l'intero ammontare.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento.
6. Per quanto riguarda gli importi minimi dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili, in autoliquidazione (versamenti ordinari), e in ogni caso, per tutti i versamenti spontanei di somme a titolo di imposta comunale sugli immobili, il limite minimo di versamento è fissato in € 5,00 (cinque/00), così come previsto al precedente articolo 12, comma 4. Tale importo non è da ritenersi, comunque, una franchigia. Si precisa, altresì, che detto limite minimo non trova applicazione nei casi di versamento spontaneo a seguito di inadempimento, nell'ipotesi di fruizione dell'istituto del Ravvedimento Operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 19

(Sanzioni ed interessi)

1. Nel caso di inadempienza del contribuente si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, a cura del funzionario responsabile:

- a) Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
- b) Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
- c) In caso di tardivo od omesso pagamento dell'imposta (sia esso parziale o totale), verrà applicata la sanzione amministrativa del 30% dell'imposta non versata.
- d) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00.

La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, come previsto al comma 2 dell'articolo 14 (Accertamento) del presente regolamento.

2. Le sanzioni previste ai punti a) e d) del precedente comma, sono irrogate dal responsabile del tributo secondo criteri obiettivi e che tengano conto anche di eventuali comportamenti recidivi del contribuente.
3. Le sanzioni indicate ai punti a) e b) del precedente comma sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato tramite messo incaricato oppure a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Sulle somme dovute per imposta a seguito di inadempimento, ovvero di dilazione di pagamento, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

La stessa misura di interessi ed il medesimo metodo di calcolo si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Le disposizioni di questo articolo si applicano, altresì, ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2007, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o di rimborso, maggiorate di 2 punti percentuali, secondo quanto disposto dal primo paragrafo del presente articolo.

Articolo 20

(Responsabilità per sanzioni amministrative)

1. Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, ed al fine di escludere la diretta responsabilità del funzionario e degli altri possibili autori all'interno dell'Ente che, in relazione al loro ruolo, svolgono funzioni fiscali o tributarie, il Comune si assume il debito dell'autore della violazione nei casi in cui questa abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo.
2. L'assunzione dell'onere non si estende ai casi, in cui la violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave, e agli altri casi in cui la legge vieta espressamente l'assunzione dell'onere stesso.

Articolo 21

(Contenzioso)

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'apposito articolo del Regolamento Generale delle Entrate comunali.

Articolo 22

(Indennità di espropriazione)

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile per pubblica utilità, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato, ai fini

dell'applicazione dell'imposta, prima della determinazione formale dell'indennità, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base alla normativa di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene per gli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Articolo 23

(Potenziamento dell'Ufficio Tributi ed incentivazione del personale addetto)

1. In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una percentuale del gettito ICI è destinata al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine si rimanda, per la quantificazione delle percentuali spettanti, allo specifico Regolamento per il Riparto del Fondo I.C.I. vigente, approvato con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 24

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (in primis al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.) ed ogni altra normativa applicabile al tributo in oggetto.
2. Restano salve le norme di carattere generale contenute nel Regolamento Generale delle Entrate comunali, ove non in contrasto con le disposizioni di legge, attuali o successive, e con gli articoli del presente Regolamento.
3. Restano salve anche le norme degli altri regolamenti comunali, qualora integrative e non contrastanti con il presente regolamento.

Art. 25

(Incompatibilità)

1. Sono da ritenersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
2. Tutte le norme di legge già comprese nei regolamenti tributari vigenti, che fossero divenute incompatibili con le modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Legge finanziaria 2007), con particolare riguardo alle modifiche intervenute in materia di accertamento, devono ritenersi abrogate con decorrenza 1° gennaio 2007.
3. Qualsiasi disposizione del presente regolamento, che per effetto di attuali o successive leggi, divenisse incongruente o inapplicabile, deve ritenersi immediatamente abrogata e sostituita, ove possibile senza ulteriore necessità di adozione di norma regolamentare, dal contenuto della medesima norma di legge.

Analogamente si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 26

(Efficacia)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2007.

Nota ⁽¹⁾: commi soppressi con deliberazione C.C. n. del